

## La risoluzione alternativa delle controversie nelle pcs

Alessandro e Alice Artom

### 1. – I prodromi

La Tavola Rotonda tenutasi nell'ambito di CIBUS 2008<sup>1</sup>, promossa e organizzata da AIDA l'8/5/2008, sul tema dei "Contratti del mercato agroalimentare", ha voluto sensibilizzare il settore agroalimentare e il legislatore, ponendo l'accento su un argomento che coinvolge l'intera filiera agroalimentare: "from farm to fork". La Rivista di Diritto Alimentare nei nn. 2 e 3 del 2008 ha riportato tutti gli interventi<sup>2</sup>, dove i rapporti e le relazioni del comparto agroalimentare sono stati analizzati in tutti i molteplici aspetti anche patologici, per quel che qui ci riguarda. Ricordiamo volentieri la relazione della rappresentante dell'AGCM sulle: "Pratiche Commerciali scorrette, tutela dei consumatori e nuovi poteri dell'AGCM"<sup>3</sup>; quella del Prof. Paolo Borghi sulle "Azioni collettive, responsabilità e contratti delle imprese alimentari"<sup>4</sup> e l'informativa dell'Avv. Fabio Gencarelli sulle relazioni contrattuali tra industria alimentare e grande distribuzione in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna<sup>5</sup>. L'azione prodromica dell'AIDA del 2008 ha sollevato la "foglia di fico" che copriva certi comportamenti non corretti, soprattutto da parte della GDO nella

distribuzione agroalimentare, giustificati, secondo alcuni, dall'assioma, in base al quale la GDO prevedeva solo efficienza in favore del consumatore finale. Sulla scia dell'attività dell'AIDA, l'AGCM il 27/10/2010 promuoveva un'indagine conoscitiva sul mondo della GDO nella distribuzione agroalimentare.

Il numero 3 del 2010 della rivista di Diritto Alimentare riporta un nostro articolo proprio dedicato a tale indagine conoscitiva<sup>6</sup>. Con un certo orgoglio abbiamo voluto ricordare queste iniziative di AIDA, che hanno forse indotto l'Esecutivo, in via d'urgenza, a normare questa "terra di nessuno", con l'emanazione dell'art. 62 contenuto nel Decreto Legge 24/01/2012 n. 17 e successivamente il MIPAAF, con Decreto Ministeriale del 19/10/2012 n. 1998<sup>8</sup>, ha dato attuazione all'art. 62 sopracitato (ora abrogati dall'art. 12 del D.Lgs. di attuazione della Direttiva n. 2019/633). Ricordiamo in particolare l'art. 4 del D.M. che definiva ed elencava le "Pratiche commerciali sleali".

In sintesi il MIPAAF considerava "condotta commerciale sleale" il mancato rispetto dei principi di buona prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione Europea e dai rappresentanti dell'High Level Forum for a better functioning of the food supply chain.

### 2. – La legislazione unionale delle pcs

Arriviamo ora al tema della nostra relazione. Richiamiamo in proposito i considerando 2, 3 e 4

(<sup>1</sup>) Fiera Internazionale del Food e Drink che si tiene a Parma con cadenza biennale.

(<sup>2</sup>) In proposito si richiamano il n. 2-2008 "La Tavola Rotonda di Parma – CIBUS 2008", ed il n. 3-2008, "Le nuove forme di vendita", in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it).

(<sup>3</sup>) A. Astazi, *Pratiche commerciali scorrette, tutela dei consumatori e nuovi poteri dell'AGCM*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2008.

(<sup>4</sup>) P. Borghi, *Azioni collettive, responsabilità e contratti delle imprese alimentari*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2008.

(<sup>5</sup>) F. Gencarelli, *Industria alimentare e GDO: esperienze europee*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2008.

(<sup>6</sup>) Ales. Artom, *L'indagine conoscitiva dell'AGCM sul ruolo della GDO nella distribuzione agro-alimentare*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3-2010.

(<sup>7</sup>) Decreto Legge 24/1/2012, n. 1, Art. 62 – Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; poi modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

(<sup>8</sup>) D.M. MIPAAF 19 ottobre 2012 n. 199, Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del Decreto – Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

della Direttiva n. 2019/633/UE<sup>9</sup>, “la Direttiva”, ove soltanto nel 2016 il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione, adottata il 7 giugno, sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, ha invitato la Commissione a preparare “una proposta relativa a un quadro giuridico dell’Unione in materia di pratiche commerciali sleali”.

Il considerando 39 della Direttiva ci spiega il motivo per il quale la Commissione ha proposto al Parlamento Europeo e al Consiglio l’adozione di una Direttiva che, tenuto conto delle norme nazionali di vari Stati Membri, in materia di pratiche commerciali sleali<sup>10</sup>, potesse introdurre un livello minimo di tutela, disciplinato dal diritto dell’Unione.

Tramite lo strumento della Direttiva, gli Stati Membri sono in grado di integrare, con il recepimento nell’ordinamento nazionale, le norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, così da rendere possibile l’istituzione di regimi coerenti. Il considerando 40 invita gli Stati Membri a mantenere o introdurre “norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva”. Quali, ad esempio, le dimensioni di acquirenti e fornitori, la tutela degli acquirenti, il ventaglio di prodotti interessati nonché la gamma di servizi.

L’ampliamento “volontario” del campo di applicazione della Direttiva si completa nel considerando 41, che testualmente recita: “*Tali norme nazionali si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie, quali i codici di condotta nazionali o l’iniziativa sulla catena di approvvigionamento. Il ricorso volontario a risoluzioni alternative delle controversie tra acquirenti e fornitori è espressamente*

*incoraggiato, fatto salvo il diritto del fornitore di presentare una denuncia o di rivolgersi a giudici competenti in materia civile*”.

Probabilmente il Legislatore unionale aveva in mente il comma 10 del citato art. 62 del D.L. 1/2012, laddove si prevedevano azioni in giudizio, anche promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU<sup>11</sup> e dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL<sup>12</sup> o comunque rappresentative a livello nazionale.

Nel medesimo comma venivano così legittimate ad agire le stesse associazioni, a tutela degli interessi collettivi, facultate a richiedere l’inibitoria delle pratiche commerciali sleali, in via d’urgenza, ex art. 669 bis e seguenti del c.p.c.

I richiamati considerando (40) e (41) sono il background dell’art. 7 della Direttiva sulle Risoluzioni alternative delle controversie che dispone: “*Fatto salvo il diritto dei fornitori di presentare denunce a norma dell’articolo 5 e fatti salvi i poteri delle autorità di contrasto di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie efficaci e indipendenti, quali la mediazione, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all’attuazione di pratiche commerciali sleali*”.

### 3.– La legislazione nazionale di recepimento

Il nostro legislatore delegante, nella legge di delegazione europea n. 53/2021<sup>13</sup> all’art. 7 comma 1, evidenziava la necessità di prevedere, oltre alla

<sup>(9)</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

<sup>(10)</sup> Vedi per l’Italia il citato art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012.

<sup>(11)</sup> Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale è stato istituito con L. 30 luglio 1998 n. 281 confluito nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

<sup>(12)</sup> Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è stato istituito dall’art. 99 della Costituzione e composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo ed ha potere di iniziativa legislativa.

<sup>(13)</sup> La prima legge di delegazione europea è stata la L. 9 marzo 1989, n. 86, nota come “Legge La Pergola” dal nome dell’allora Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie che presentò il disegno di legge. La Legge La Pergola conteneva le Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed è nata con lo scopo di accelerare le procedure di esecuzione, da parte dell’Italia, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all’Unione Europea, in particolare per il recepimento delle numerose direttive emanate per la realizzazione del mercato unico. Lo strumento della legge-delega, adottato in precedenza dal Parlamento italiano, si era rivelata una misura di esecuzione troppo lenta che aveva comportato un grave ritardo allo Stato italiano nell’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario e l’aveva esposto a varie condanne da parte della Corte di Giustizia. La Legge La Pergola ha istituito per il governo l’obbligo di presentazione al Parlamento della legge comunitaria entro il 31 gennaio di ogni anno.

mediazione, altri “meccanismi” di risoluzione alternativa delle controversie, introducendo così anche ulteriori procedure di risoluzione alternative al contenzioso (arbitrato ecc.) non espressamente menzionate dalla Direttiva stessa<sup>14</sup>.

L'esecutivo nella seduta del CDM del 4 novembre u.s. ha approvato, in esame definitivo, dopo il previsto passaggio parlamentare il Decreto Legislativo (il D.Lgs)<sup>15</sup> che attua, in forza della legge delega n. 53/2021, la Direttiva. Le disposizioni previste dal D.Lgs. si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non si applicano ai contratti di cessione tra fornitori e consumatori. Il Legislatore Delegato nell'analisi tecnico normativa di accompagnamento al testo del D.Lgs. ha evidenziato che: *“Per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto non opportuno utilizzare la tecnica legislativa della novella e, piuttosto, si è deciso di redigere un nuovo testo unitario di recepimento della direttiva, in cui far confluire la disciplina contenuta nel precedente articolo 62, adeguandola alle novità imposte dal legislatore comunitario, al fine di fornire agli operatori giuridici un testo unico sulla disciplina speciale dei rapporti commerciali nel settore agroalimentare”*. L'art. 4 elenca le Pratiche Commerciali Sleali (PCS) vietate in attuazione all'art. 3 della Direttiva: *“Divieto di pratiche commerciali sleali”*. L'art. 3 della Direttiva riprende, in sostanza, l'elenco delle pratiche commerciali sleali che era allegato sub A al Decreto del MIPAAF del 19 ottobre 2012, ora abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.

L'art. 8 traspone il contenuto dell'art. 4 della Direttiva, designando l'ICQRF<sup>16</sup>, quale Autorità

Nazionale di Contrasto, preposta all'accertamento delle violazioni per quanto concerne gli elementi essenziali dei contratti di cessione, le pratiche commerciali sleali vietate ed elencate nella blacklist dell'art. 3 della Direttiva, nonché le altre pratiche commerciali sleali contenute nell'art. 5 del Dlgs, già valutate in precedenza, con riferimento agli ora abrogati art. 62, comma 2 del D.L. 1/2012 e art. 5 del D.M. MIPAAF n. 199/2012. È bene tenere presente che gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

L'articolo 9 *“Denunce all'Autorità di Contrasto”* in attuazione dell'art. 5 paragrafo 3 della Direttiva, stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori. A tutela dell'identità del denunciante, quest'ultimo può richiedere che alcune informazioni restino riservate (c.d. *whistleblowing*<sup>17</sup>) e l'ICQRF adotta le misure necessarie a tal fine. I commi 4, 5 e 6 regolano la procedura delle denunce, fermo restando il potere del Dipartimento di agire d'ufficio. In particolare, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ICQRF comunica come intende darvi seguito.

Il comma 7, fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di legge, consente, nei contratti di cessione, alle parti contraenti, di ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il diritto di presentare denuncia, fermo restando il potere

<sup>(14)</sup> Legge 22 aprile 2021 n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. In particolare vedi art. 7: *“Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali (PCS) nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.*

<sup>(15)</sup> Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.*

<sup>(16)</sup> ICQRF: Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organo del MIPAAF. Trai i suoi compiti a livello nazionale c'è il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati Membri o Paesi terzi ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e l'irrogazione di sanzioni amministrative per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali.

<sup>(17)</sup> Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui all'articolo 8.

Ricordiamo che la mediazione prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28<sup>18</sup>, in forza dell'art. 60 della Legge di delegazione europea n. 69/2009<sup>19</sup>, attua la Direttiva 2008/52/CE<sup>20</sup>, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. La mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore/i, è la persona o le persone fisiche che svolge/svolgono individualmente o collegialmente, la mediazione, senza il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. La mediazione si può concludere con la conciliazione in componimento della controversia. Il procedimento di mediazione si effettua presso un organismo pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Min. Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale degli Affari Interni), ex art. 16 del citato D.Lgs. 28/2010.

Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs. sulla mediazione, chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili<sup>21</sup>.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Il regolamento deve garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto espletamento dell'incarico.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regola-

mento dell'organismo.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

In base all'art. 5<sup>22</sup>, il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'art. 6<sup>23</sup> stabilisce per il procedimento di mediazione una durata non superiore a tre mesi, a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione. Ai sensi dell'art. 12<sup>24</sup> del Dlgs. sulla mediazione, ove si raggiunga l'accordo amichevole, tale accordo sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

#### 4.- *Riflessioni e conclusioni*

Come sopra rilevato, il legislatore delegato, al comma 7 dell'art. 9, ha disposto altresì che, contrattualmente, le parti possano (prevedere) di ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 oppure a procedure di risoluzione alternativa delle controversie: l'arbitrato rituale, irrituale e forse l'arbitraggio, quest'ultimo nei casi di contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica o nei contratti di forniture con prestazioni periodi-

(18) Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

(19) Vedi art. 60 della L. 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

(20) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/5/2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

(21) Art. 2 Dlgs. n. 28/2010 "Controversie oggetto di mediazione", in vigore dal 20 marzo 2010.

(22) Art. 5 Dlgs. n. 28/2010 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo", in vigore dal 1 luglio 2018.

(23) Art. 6 Dlgs. n. 28/2010 "Durata", in vigore dal 21 agosto 2013.

(24) Art. 12 Dlgs. n. 28/2010 "Efficacia esecutiva ed esecuzione", in vigore dal 11 novembre 2014.

che o continuative.

L'arbitrato è definito come metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione (ADR) ed eteronomo.

L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

L'arbitrato rituale, secondo diritto, è disciplinato, tra l'altro, dall'articolo 824 bis c.p.c. Tale articolo definisce l'efficacia del lodo, limitatamente agli effetti di accertamento e costitutivi, equiparandolo ad una sentenza.

Per conferire al lodo anche efficacia esecutiva e l'idoneità alla trascrizione o all'iscrizione di ipoteca giudiziale, è necessaria la c.d. omologa, ovvero quel procedimento atto ad attribuire al lodo arbitrale l'esecutività come previsto dall'art. 825 c.p.c.

Il decreto di omologa (*exequatur*) attribuisce al lodo l'esecutorietà, ossia la qualità di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., n.1, quale provvedimento "al quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", nonché l'idoneità ad essere titolo per l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2819 c.c.

Il lodo dell'arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., è soggetto ad impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello.

Con riferimento all'arbitrato rituale è utile ricordare le seguenti sentenze: Corte Cost. Sentenza n. 223/2017<sup>25</sup>; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza n. 2413/2013<sup>26</sup>, le cui massime ci limitiamo a richiamare per brevità nelle note in calce.

L'arbitrato irrituale è definito dall'art. 808 ter c.p.c.

Nell'art. 808 ter c.p.c. vengono definite la natura del procedimento e della pronuncia conclusiva, non più semplicemente "lodo" bensì "determinazione contrattuale".

La composizione della controversia per arbitrato irri-

tuale ha natura meramente negoziale, che le parti si impegnano anticipatamente ad accettare come espressione della volontà degli arbitri.

La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ossia nell'attribuzione al lodo rituale degli effetti processuali propri della sentenza e nell'esclusione per il lodo irrituale della possibilità di conseguire effetti esecutivi (*exequatur*) ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e della impugnabilità innanzi alla Corte d'appello in unico grado, per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, con un regime impugnatorio incompatibile con quello risultante dagli artt. 827 ss. c.p.c.<sup>27</sup>. Con l'introduzione della riforma introdotta dal Dlgs. 2/2/2006 n. 40 le parti devono indicare con chiarezza che la controversia sia definita mediante "determinazione contrattuale".

La scelta per l'arbitrato irrituale deve essere espressa dalle parti, in mancanza si applicheranno al procedimento le norme in tema di arbitrato rituale ex art. 824 bis c.p.c. e ss.

Con l'arbitraggio, disciplinato ex art. 1349 c.c., l'Arbitratore determina l'elemento mancante di un contratto già concluso, integrandone il contenuto.

Secondo la dottrina maggioritaria la clausola che attribuisce al terzo il potere di determinazione può essere contenuta oltre che nel contratto, anche in un patto separato (n.d.r. quindi successivo), purché collegato al contratto stesso e con la stessa forma di quest'ultimo. Il rapporto tra le varie parti del contratto con clausola di arbitraggio è caratterizzato dal loro reciproco impegno a rimettere la determinazione dell'oggetto mancante al terzo, conferendogli il relativo potere di determinazione ed indicandogli il criterio (*arbitrium boni viri ovvero arbitrium merum*)

<sup>(25)</sup> La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 223 del 19/7/2013 sulle questioni di legittimità riguardanti l'arbitrato ha dichiarato quanto segue: "E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile: infatti una volta accreditato l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario, che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse, con conseguente lesione dell'art. 24 Cost."

<sup>(26)</sup> La Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite, con l'Ordinanza del 25/10/2013, n. 24153 (rv. 627786) ha stabilito: "L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale o sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione."

<sup>(27)</sup> Il testo vigente è quello introdotto dall'art. 24 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

in base al quale la determinazione dovrà essere effettuata<sup>28</sup>.

Il carattere accessorio di detta determinazione è confermato dalla giurisprudenza che afferma che, il soggetto al quale viene affidato il compito di determinare un elemento indeterminato del negozio viene a trovarsi in un rapporto di prestazione d'opera con i soggetti che hanno conferito l'incarico e non assume alcuna posizione giuridica nei confronti dei terzi, anche se questi ultimi sono i destinatari dell'attribuzione cui il negozio è diretto.

In merito alla clausola di arbitraggio, evidenziamo una recente sentenza della Suprema Corte, che ci limitiamo a riportare massimata<sup>29</sup>.

Ci possiamo domandare, quindi, se, in assenza della specifica previsione contrattuale relativa alla mediazione o alle altre procedure di risoluzione alternative delle controversie, le parti contraenti, in caso di contenzioso, possano, comunque, ricorrervi. Riteniamo che, essendo una facoltà delle parti adire alla mediazione o a procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (come previsto dal comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 198/2021), le stesse siano legittimate, ex post, a promuovere la mediazione oppure a ricorrere ad altri meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali, inserite nei contratti di cessione della filiera agroalimentare. In conclusione pensiamo che le parti contrattuali, incluse le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali associazioni e le associazioni di parte acquirente (come previsto dal c. 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 198/2021), possano convenire, ex post e per iscritto, un patto compromissorio ex art. 808 c.p.c., nella forma richiesta per il compromesso ex art. 807 c.p.c.

Rammentiamo, in proposito, che l'art. 808 c.p.c. prevede che si possa stabilire anche in un atto separato che le controversie nascenti dal contratto medesimo, siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possano formare oggetto di convenzione d'arbitrato, come è il caso dei contratti di cessione della filiera agroalimentare.

Nel caso di forniture periodiche o continuative di prodotti agroalimentari le parti potranno affidare ad un arbitratore, per esempio, la determinazione dell'incremento o decremento del prezzo della fornitura ex artt. 1349 e 1473 c.c., in relazione a determinati fattori, quali, il costo di alcune materie prime.

Rammentiamo infine che l'art. 1473 c.c. consente alle parti di eleggere l'arbitratore anche posteriormente alla conclusione del contratto. Fermo restando che: *“Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (art. 1349 c.c.)”*.

## ABSTRACT

*La relazione inizia con un esame comparativo tra il contenuto dell'art. 7 della Direttiva n. 633/2019/UE, alla luce del preambolo n. 41 e l'art. 9, comma 7 dello schema di Dlgs. di attuazione della Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali.*

*Sul punto, l'art. 7 della Direttiva, in conformità al preambolo n. 41, attribuisce agli Stati Membri la possibilità, nella legislazione di recepimento, di pro-*

<sup>(28)</sup> Si veda Gallo, *Arbitrio del terzo (disposizioni rimesse all')*, in *Digesto civ.*, I, Torino, 1987, 415.

<sup>(29)</sup> La Corte di Cassazione, Sez. III, Civ, con la sentenza n. 13954 del 30/6/2005 ha stabilito quanto segue: *“Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla. Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo “mero arbitrio”, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l'equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività sono ancorate a criteri oggettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione. Detto controllo, ammesso nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore”*.

*muovere, in caso di vertenze, il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, efficaci e indipendenti, quali la mediazione, fatto salvo il diritto di presentare denunce e il potere di agire d'ufficio dell'Autorità di Contrasto nazionale. Nella legge delega, legge 53/2021 art. 7 comma 1, il legislatore delegante evidenzia la necessità di prevedere, oltre alla mediazione, altri "meccanismi" di risoluzione alternativa delle controversie ed introducendo così anche altre procedure di risoluzione alternative del contenzioso (arbitrato ecc.), non contemplate dalla Direttiva stessa.*

*Il legislatore delegato, al comma 7 dell'art. 9, fa salvo il diritto di presentare denunce, così come l'azione d'ufficio da parte dell'Autorità di Contrasto preposta, cioè l'ICQRF, ma dispone altresì che, contrattualmente, le parti possano (prevedere) di ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del Dlgs. 28/2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in attuazione della Direttiva 2008/52/CE), oppure a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (l'arbitrato rituale, irrituale e forse l'arbitraggio, nei casi di contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica o nei contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative).*

*Ci possiamo domandare, quindi, se, in assenza della specifica previsione contrattuale relativa alla mediazione o alle altre procedure di risoluzione alternative delle controversie, le parti contraenti, in caso di contenzioso, possano, comunque, ricorrervi. Riteniamo che, essendo una facoltà delle parti adire alla mediazione o a procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, le parti siano legittimate ex post a promuovere la mediazione oppure a ricorrere ad altri meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali, inserite nei contratti di cessione della filiera agroalimentare.*

*Our report starts with a cross examination between the rule of art. 7 of the Directive 2019/633: "Alternative dispute resolution" ("The Directive"), following the Recital n. 41 of the Directive and the art. 9, seventh paragraph, of the final draft of the Italian Governmental Legislative Decree in adoption to the mentioned Directive (the "Legislative Decree").*

*The article 7 of the Directive foresees: "Without prejudice to the right of suppliers to submit complaints under Article 5, and the powers of enforcement authorities under Article 6, Member States may promote the voluntary use of effective and independent alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation with a view to the settlement of disputes between suppliers and buyers regarding the use of unfair trading practices by the buyer".*

*The yearly Italian law (Legge di delegazione europea), in transposition to the Directive (L. 53/2021, art. 7, par. 1), encourages the use of voluntary alternative dispute resolution between suppliers and buyers, without prejudice to the right of the suppliers to submit complaints to the Designated Enforcement Authority or turn to civil law courts.*

*The art. 9 par. 7 of the Legislative Decree, in addition, foresees that the contractual parties, may use the mediation, under the Legislative Decree 28/2010 (in adoption of the EU Directive 2008/52/CE) or adopt others voluntary alternative dispute resolutions (private and independent arbitration and/or arbitrage for the contract of the supply chain).*

*We deem that the contractual parties may agree with a new "arbitration's rule", not foreseen in the previous supply chain agreement, to leave the decision to a private independent arbitrator/s or arbitrage (arbitratore art. 1473 c.c.), in order to settle the dispute between suppliers and buyers, regarding the use of unfair trading practices.*